



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

CORSO DI LAUREA SCIENZE E TECNOLOGIE

ANIMALI

DIPARTIMENTO DI AGRONOMIA ANIMALI ALIMENTI

RISORSE NATURALI E AMBIENTE

LEGGI ITALIANE ED EUROPEE SUL BENESSERE

DEGLI ANIMALI DA REDDITO APPLICAZIONI E

SANZIONI

ITALIAN AND EUROPEAN LAWS ON ANIMAL WELFARE: APPLICATIONS

AND SANCTIONS

RELATORE:

Prof. Mantovani Roberto

LAUREANDA: Giorgia Peron

Matricola 1234569

ANNO ACCADEMICO 2021/2022

INDICE:

1. INTRODUZIONE	
1.1 benessere animale	pag. 5
1.2 Maltrattamento animale	pag. 8
2. LEGGI ITALIANE SUL BENESSERE NEGLI ALLEVAMENTI	
2.1 bovini	pag. 10
2.2 galline ovaiole	pag. 12
2.3 polli	pag. 14
2.4 suini	pag.16
2.5 vitelli	pag.18
3. LEGGI EUROPEE SUL BENESSERE DEGLI ANIMALI DA REDDITO	pag.20
3.1 Welfare Quality assessment protocol	pag. 21
4. LEGGI EUROPEE SUL BENESSERE DEGLI ANIMALI DURANTE TRASPORTO ED ABBATTIMENTO	
4.1 trasporto	pag. 23
4.2 abbattimento	pag. 26
5. CONCLUSIONI	pag. 27

RIASSUNTO

In questa tesi viene analizzato il concetto di “benessere animale” che è di fondamentale importanza soprattutto per gli animali da allevamento. Viene riportato il significato e la rilevanza di questo termine e i cambiamenti nel tempo con le evoluzioni poi in vere e proprie leggi da applicare ad ogni singola tipologia di allevamento.

Viene quindi proposta l'evoluzione negli anni delle diverse leggi italiane suddivise per tipologia di allevamento, bovino, suino, di galline ovaiole o di polli e di vitelli, così da comprendere come il concetto di benessere si sia trasformato in norme rigide per gli allevatori.

Questa nozione ha interessato non solo l'Italia ma anche l'Europa, per questo motivo verranno riportate le diverse “tappe” che hanno portato alla normativa attualmente applicata in tutta l'UE.

Il benessere animale non interessa solo all'interno delle operazioni gestionali dell'allevamento, ma anche il trasporto e l'abbattimento; per questo motivo nella tesi vengono trattate e analizzate anche le leggi Europee che vengono applicate in questo ambito, ricordando che sono obbligatorie per tutti gli stati membri.

Sarà infine possibile trarre in conclusione le relazioni tra l'aumento del benessere negli allevamenti e l'aumento della stessa produzione, capendone le modalità e le conseguenze.

ABSTRACT

The notion of animal welfare, which is crucial, particularly in farms, will be examined in this thesis. According to reports, this term's significance and meaning have changed over time before becoming the actual rules applied to each specific farm system.

The theses drive the reader to the comprehension on how the Italian legislations, which are classified into categories for bovine, pig, laying hens, chickens, and calves, have been changed over time. Furthermore, the thesis allows to comprehend how the idea of wellbeing has evolved into stringent guidelines for breeders.

The idea of wellbeing has had an impact not only on Italy but also on Europe; as a result, the several "moments" that led to the present law throughout the EU will be presented.

Because of animal welfare is important not only at farm level, but also when animals are transported and killed, the European rules that are used in these circumstances are examined, keeping in mind that they are compulsory in all member states.

Finally, the linkage between wellbeing condition in farms an enhanced production level will be analysed as a conclusion step.

1. INTRODUZIONE

1.1 BENESSERE ANIMALE

Il concetto di benessere risale al 1964 con la pubblicazione, da parte di un'importante attivista e scrittrice britannica, Ruth Harrison, di un libro intitolato "*Animal Machines*". Esso mise alla luce i problemi e gli aspetti negativi degli allevamenti intensivi. Ha avuto un grosso impatto sull'agricoltura mondiale, sull'opinione pubblica e sulle condizioni degli animali negli allevamenti (1).

Successivamente Brambell nel 1965 (2) determinò che per valutare una struttura bisogna analizzare i comportamenti dell'animale allevato in rapporto all'ambiente in cui vive. Per questo nacquero diverse teorie che determinano il significato di "benessere", Hughes considera "benessere animale" lo stato di salute, mentale e fisico, nel quale l'animale si trova in completa armonia con l'ambiente (1976; 3). Tre anni più tardi grazie al Farm Animal Welfare Council (FAWC), un organo consultivo indipendente del regno unito che si occupa di benessere in allevamento, trasporto e macellazione, nacque un concetto specifico che riguarda il rispetto di 5 libertà:

1. libertà di fame, sete che si combattono con la disponibilità "ad libitum" di acqua potabile pulita ed una dieta corretta.
2. libertà di disagio e malessere, che si evitano costruendo un ambiente appropriato, con dimensioni consone, che garantisca un riparo ed un'area confortevole per il riposo.
3. libertà di dolore (per lesioni e malattie), che si può debellare con una costante, rapida ed attenta attività di prevenzione, di diagnosi ed un appropriato trattamento.
4. libertà di poter esprimere un naturale comportamento, grazie ad uno spazio individuale sufficiente per le attività vitali e grazie alla compagnia di animali della stessa razza.
5. libertà di avere paura e stress, che possono essere impediti grazie ad ottime condizioni di vita, ad una buona preparazione del personale di stalla per impedire sofferenze fisiche e mentali.

Ecco spiegati in breve i concetti in figura 1.



Figura 1: le cinque libertà.

Una decina di anni dopo, nel 1988, Hurnik scrisse “*Animal Welfare: Ethical Aspects and Practical Considerations*” (4) cambiando ancora il concetto di benessere, indicandolo come “uno stato o una condizione di armonia fisica e psicologica tra l’organismo ed il suo ambiente eliminando privazioni, stimoli avversi, sovra-stimolazioni o altre condizioni imposte che influenzano negativamente la salute e la produttività dell’organismo”.

Nel 1993 Broom & Johnson scrissero “*Stress and Animal Welfare*” (5), definendo benessere animale “lo stato di un individuo considerando i suoi tentativi di adattarsi all’ambiente” diventa perciò soggettivo all’animale che è capace di provare stress e paura in relazione all’ambiente e alla gestione di esso, questo conferma che nel benessere entrano in gioco diversi fattori.

Altri studiosi cercarono di definire il benessere, i 3 principali possono essere considerati: “*A Scientific Conception of Animal Welfare that Reflects Ethical Concerns*” di Fraser (1997; 6), “*The welfare of dairy cattle-Key concepts and the role of science*” di Von Keyserlingk (2009; 7), “*Understanding animal welfare*” di Fraser (2008; 8). In questi articoli si danno definizioni diverse di benessere. Gli aspetti che vengono messi in evidenza sono diversi, i principali sono:

1. **BIOLOGICAL FUNCTIONING** ovvero l’aspetto funzionale che mette in correlazione il livello di benessere e lo stato funzionale dell’organismo animale. Perciò se abbiamo un elevato livello di benessere animale avremo anche un ottimo funzionamento dell’organismo. Si valuta perciò lo stato di salute generale dell’animale, il tasso di accrescimento e la capacità riproduttiva (negli animali da reddito).

2. AFFECTIVE STATE che è l'aspetto delle sensazioni provate e percepite dell'animale, che permettono di individuare gli stati psicologici, affettivi ed emozionali che può provare un animale. dobbiamo valutare perciò lo stato di paura, stress, fame o dolore.
3. NATURAL LIVING è l'aspetto del comportamento naturale, ovvero la capacità e la possibilità dell'animale di poter esprimere il proprio comportamento naturale, innato, tipico di specie e razza a cui appartiene.

Possiamo evidenziare questi 3 aspetti che definiscono il "benessere animale".

Ecco un esempio che mette in relazione questi tre aspetti per la determinazione del benessere in un allevamento, in questo caso un allevamento di bovine da latte:

La presenza in un allevamento di un'elevata densità di capi genera problematiche di tipo sociale e gerarchico per questo una bovina da latte può trovare difficoltà nel riposarsi per mancanza di cuccette, di conseguenza di stare distesa e di ruminare (NATURAL LIVING), si troverà quindi in una situazione non confortevole manifestando quindi alcuni sintomi di stress (AFFECTIVE STATE) che provocheranno, per un breve o lungo tempo, problemi di produzione e riproduzione (BIOLOGICAL FUNCTIONING).

1.2. MALTRATTAMENTO ANIMALE

Centonove anni fa nacque la prima legge contro gli atti crudeli verso gli animali, durante il Regno di Vittorio Emanuele III sotto la firma di Giolitti. La prima legge in materia di protezione degli animali era la n.611 del 1913 articolo uno (1.1), che cita “*sono specialmente proibiti gli atti crudeli su animali, l’impiego di animali che per vecchiaia, ferite o malattie non siano più idonei a lavorare, il loro abbandono, i giuochi che importino strazio di animali, le sevizie nel trasporto del bestiame, l’accecamento degli uccelli ed in genere le inutili torture per lo sfruttamento industriale di ogni specie animale*”. Fu una norma che integrava e rafforzava l’articolo 491 del codice penale Zanardelli (Figura 2), del 1889, che fu il primo a sanzionare il reato di maltrattamento degli animali.

TITOLO III. — DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA PUBBLICA MORALITÀ.	
CAPO I. — <i>Dei giuochi d’azzardo</i> »	484 - 487
CAPO II. — <i>Dell’ubriachezza</i> »	488, 489
CAPO III. — <i>Degli atti contrarii alla decenza pubblica</i> »	490
CAPO IV. — <i>Dei maltrattamenti di animali</i> »	491

Figura 2: Estratto del codice penale Zanardelli

Ad oggi il concetto di maltrattamento animale comprende molte forme di abuso, fisico ed emotivo come negligenza e disinteresse per i bisogni primari di un animale ma anche qualsiasi azione che provochi dolore o sofferenza ad esso. Possiamo definire due tipi di maltrattamento DIRETTO ovvero attraverso violenza fisica come colpi, lesioni o confinamento, oppure INDIRETTO ovvero non fornire acqua e cibo, mancanza di igiene, costrizione a lavoro o sovra-produzione, somministrazione di sostanze letali, stupefacenti o vietate.

Un'altra forma di maltrattamento è quella psicologica ovvero la generazione di stress emotivo a causa di paura o terrore generati da minacce e punizioni eccessive o incoerenti oppure pressioni performative ed eccessive richieste.

Il codice penale fornisce dei limiti che se varcati determinano multa o condanna penale, ne parla l’articolo 1, 544-ter c.p. della legge del 20 luglio 2004 n.189 (pubblicata in

G.U. il 31 luglio n.178) che stabilisce *“Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.*

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.”

Oltre a questo sono presenti l'articolo 544-bis che riguarda l'uccisione degli animali citando *“Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni”* e l'articolo 544-quater che riguarda spettacoli e manifestazioni, citando *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro.”*

Poi è presente l'articolo 544- quinquies che riguarda i combattimenti tra animali, citando *“Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.”* (1.2)

2. LEGGI ITALIANE SUL BENESSERE ANIMALE NEGLI ALLEVAMENTI

2.1 ALLEVAMENTO DEI BOVINI

Per quanto riguarda le normative specifiche per gli allevamenti bovini (sia da carne che da latte) in Italia non esistono, troviamo il Decreto Legislativo 98/58/CE (1.3) che discute del tema benessere animale per gli animali da reddito in generale. Tra i vari articoli troviamo gli obblighi che ogni azienda deve rispettare come quello di avere un numero sufficiente di addetti avente adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali. Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento sono ispezionati almeno una volta al giorno, per consentire un monitoraggio completo in qualsiasi momento, deve essere a disposizione un'adeguata illuminazione fissa o mobile, gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure, deve essere consultato un medico veterinario. Gli animali malati o feriti devono essere isolati in appositi locali muniti di lettiera asciutte e confortevoli. Il proprietario o il custode deve tenere un registro di trattamento terapeutico e un registro di mortalità, seguendo il decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 336 ed il decreto del presidente della Repubblica del 8 febbraio 1954 n.320. I registri vengono conservati per un periodo di almeno tre anni e messi a disposizione delle autorità competenti al momento dell'ispezione. La libertà di movimento proprio dell'animale non deve essere limitata in modo tale da non causargli inutili sofferenze o lesioni. Se continuamente o regolarmente legato o trattenuto l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche. I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati. I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze che possono provocare lesioni. La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato riposo, se la luce naturale è insufficiente a soddisfare le esigenze comportamentali e fisiologiche occorre prevedere un'adeguata illuminazione artificiale.

Per gli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e dei rischi per la salute. Ci sono norme poi che riguardano gli impianti sia automatici che meccanici come l'obbligo sia per la salute che per il benessere animale di ispezione di essi almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti devono essere eliminati immediatamente o è obbligatorio prendere misure adeguate per salvaguardare la salute e il benessere. Se il malfunzionamento riguarda l'impianto di ventilazione deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire il ricambio di aria e un sistema di allarme che segnala il guasto. Sono presenti normative che riguardano mangimi acqua ed altre sostanze quali: agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età, specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e soddisfare le loro esigenze. Sia gli alimenti che i liquidi sono somministrati in modo da non causare sofferenze o lesioni e non devono contenere sostanze che possono causare malessere. Tutti gli animali devono avere accesso al mangime ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche, so all'acqua in quantità adeguata o devono poter soddisfare le loro esigenze in altri modi. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi ed acqua devono essere concepite ed installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione e rinalità. Nessuna sostanza ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o per trattamenti zootecnici deve essere somministrata all'animale.

Troviamo poi una parte riguardante le mutilazioni che vieta la bruciatura dei tendini, il taglio delle ali e delle code se non a fini terapeutici. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita, utilizzando solo apparecchiature che riducono al minimo le sofferenze. La castrazione È consentita a condizione che venga effettuata prima del raggiungimento della maturità sessuale e da personale qualificato. A partire dal 1° gennaio 2004 è vietata la spiumatura dei volatili vivi.

Dobbiamo ricordare che le pratiche qui elencate devono essere effettuate sotto controllo del medico veterinario dell'azienda.

La violazione di queste normative comporta a delle sanzioni amministrative da lire 3 milioni a lire 18 milioni, se vengono ripetutamente violate la sanzione viene raddoppiata e vengono sospese tutte le attività di allevamento da 1 a 3 mesi.

2.2 ALLEVAMENTO DI GALLINE OVAIOLE

Dal 1° gennaio 2012 sono vietati su tutto il territorio comunitario gli allevamenti di galline ovaiole nelle vecchie gabbie di batteria (esempio sottostante). Le galline devono essere, perciò, allevate all'aperto, a terra o in "gabbie modificate", con almeno 750 cm quadrati di superficie a disposizione per ciascuna gallina. Devono essere presenti anche un nido, la lettiera, posatoi e dispositivi per accorciare le unghie, in modo da soddisfare i loro bisogni biologici e comportamentali (si parla perciò di BIOLOGICAL FUNCTIONING E NATURAL LIVING per il rispetto del benessere).



Figura 3: vecchie gabbie di batteria usate in passato per l'allevamento delle galline ovaiole ed oggi vietate

Ma come siamo arrivati ad avere una legge così completa? Partendo dal Decreto Legislativo 29 luglio 2003, n.267 (Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE) poi modificato dal Decreto 2006 n. 111 (1.4) che specifica come attuare un allevamento di galline ovaiole, perciò la prassi per la registrazione degli allevamenti; precisa l'attività ispettiva, i controlli comunitari e le sanzioni.

In riepilogo nell' allegato A troviamo, l'obbligo di ispezione delle galline almeno una volta al giorno da parte del proprietario o detentore, in caso di allevamento su piani sovrapposti tutti i piani devono essere ispezionabili, divieto di mutilazione ad eccezione del taglio del becco nei primi 10 gg di vita dei pulcini, per prevenire plumofagia e cannibalismo. Troviamo inoltre clausole inerenti all'illuminazione dei capannoni, che deve essere di due tipologie SUFFICIENTE, per consentire alle galline di vedersi reciprocamente ed osservare cosa le circonda; CLINICA, ovvero un'alternanza di circa

16 ore di luce ed 8 di oscurità con passaggio graduale dall' una all' altra, la fine di evitare problemi comportamentali e di salute.

Troviamo anche la clausola sulla riduzione del rumore al minimo possibile e la pulizia, con disinfezione dei locali, degli impianti e delle attrezzature, che devono essere effettuate regolarmente ed in occasione di ogni vuoto sanitario.

Sono presenti poi gli allegati B,C,D che discutono argomenti inerenti ai dispositivi applicabili, possiamo dividerlo nei tre metodi di allevamento, ALLEVAMENTO IN GABBIE NON ATTREZZATE qui troviamo la normativa che specifica l'obbligo di gabbie con altezza di almeno 35 cm in ogni punto e dispongono di mangiatoia di lunghezza minima di 10 cm moltiplicata per il numero di galline per gabbia; in mancanza di tettarelle o coppette è obbligatorio l'utilizzo di un abbeveratoio continuo della medesima lunghezza. Ogni gallina dispone di 550 cm quadrati di superficie nella gabbia. Dobbiamo ricordare però che questo tipo di allevamento è proibito dal primo gennaio 2012.

ALLEVAMENTO IN GABBIE "MODIFICATE" questo metodo è differente, per questo ogni gallina deve disporre di almeno 750 cm quadrati di superficie, un nido per la deposizione delle uova, una lettiera che consenta il razzolamento, un posatoio adeguato, una mangiatoia di almeno 12 cm moltiplicato per il numero delle galline ed un sistema adeguato di abbeverata. L' altezza delle gabbie è un altro argomento preso in considerazione e devono essere provviste di dispositivi per l'accorciamento degli artigli. Se disposte in fila devono essere separate da passaggi di larghezza minima pari a 90 cm per agevolare ispezione, sistemazione, evacuazione. SISTEMI ALTERNATIVI questo allegato dispone di obblighi diversi per i diversi metodi di allevamento che consentono uno spostamento libero delle galline e/o consentono accesso a liberi spazi, ad esempio che il coefficiente di densità non deve essere superiore a 9 galline ovaiole per metro quadro di zona utilizzabile. Sono obbligatorie mangiatoie longitudinali o circolari, abbeveratoi continui o circolari, almeno 1 nido per 7 galline, posatoi, almeno 250 cm quadri di superficie di lettiera per gallina.

Per gli allevamenti negli spazi all'aperto devono essere muniti di una superficie adeguata alla densità delle galline ovaiole allevate e alla natura del suolo al fine di prevenire qualsiasi contaminazione; essere provvisti di riparo dalle intemperie e dai predatori e di abbeveratoi appropriati.

Le sanzioni che vengono stanziare sono diverse in base alla valutazione che viene effettuata dalle autorità competenti, che stabiliscono la gravità delle carenze riscontrate

nel corso dei controlli. La sanzione amministrativa pecuniaria è da 1550 euro a 9300 euro può essere anche disposta la sospensione delle attività, a fine ciclo, da uno a tre mesi.

2.3 ALLEVAMENTO DI POLLI

Essendo gli animali allevati con sistemi di allevamento tra i più intensivi, in Italia ci sono diversi regolamenti che stabiliscono minime norme per la protezione degli animali ed il mantenimento del loro benessere. Il decreto legislativo 27 Settembre 2010 n.181 che è l'attuazione della direttiva 2007/43/CE (1.5) Ai sensi degli articoli 3,4,6 ed 8 si applica ai polli allevati per la produzione di carne, ma anche quelli allevati in stabilimento dove si trovano animali da riproduzione.

Vengono esclusi gli stabilimenti con meno di 500 polli, gli stabilimenti con allevamento esclusivo di polli da riproduzione, gli incubatoi, polli allevati esclusivamente all'aperto o al coperto o allevamenti biologici. In questo decreto si parla di densità di allevamento, ovvero peso vivo complessivo dei polli presenti contemporaneamente in un capannone per metro quadro di area utilizzabile. Sono presenti tre criteri di densità:

1. 33,0 kg/m quadro, la densità massima in ogni capannone dello stabilimento non deve superare questa cifra;
2. 39.0 kg/m quadro, è la densità che può essere autorizzata dall'autorità sanitaria, a condizione che siano rispettate le disposizioni degli allegati I e II;
3. 42.0 kg/m quadro è la densità massima che può autorizzare l'autorità competente se vengono rispettati i criteri enunciati da tutti gli allegati compreso l'allegato V.

ALLEGATO I, in questo allegato troviamo le norme che tutti gli stabilimenti devono rispettare. Stabilisce che il detentore deve registrare, per ogni capannone dello stabilimento, il numero di polli introdotti, il numero di animali trovati morti o abbattuti con le relative cause, il numero di polli rimanenti una volta prelevati quelli destinati alla vendita o alla macellazione. Tutti i polli devono poter accedere alla lettiera, agli abbeveratoi ed al mangime. I capannoni devono essere adeguatamente ventilati ed illuminati, la luce deve seguire un ritmo di 24 ore e comprendere periodi di oscurità di almeno 6 ore totali ed un periodo di oscurità ininterrotta di almeno 4 ore. Il livello sonoro deve essere più basso possibile. Ad ogni de-popolamento definitivo gli edifici, le attrezzature, gli utensili che erano in contatto con gli animali devono essere puliti e

disinfettati prima di introdurre nuovi animali nella struttura (deve, perciò, venir rimossa tutta la lettiera ed inserita una pulita). I polli presenti devono essere ispezionati almeno 2 volte al giorno e quelli gravemente feriti o che mostrano segni evidenti di malessere devono ricevere una terapia adeguata o devono essere abbattuti immediatamente. Sono proibiti tutti gli interventi chirurgici effettuati non a fini terapeutici o diagnostici, sono eccezioni la troncatura del becco e la castrazione (che devono essere autorizzati dalle autorità competenti).

ALLEGATO II riguarda tutte le norme che devono essere rispettate per chi fa ricorso ad una densità elevata. Oltre alle regole che si applicano a tutti gli stabilimenti, i proprietari di allevamenti ad alta densità devono tenere a disposizione delle autorità la documentazione specifica relativa ai dettagli tecnici dello stabilimento e degli impianti, come la mappa del capannone, i sistemi di ventilazione dove si specificano i parametri microclimatici prefissati (come flusso, velocità e temperatura), i sistemi di alimentazione e di approvvigionamento dell'acqua, i sistemi di allarme in caso di guasti alle apparecchiature essenziali e tipo di pavimentazione e lettiera utilizzate.

ALLEGATO V riguarda le normative da rispettare se un allevamento richiede la densità massima. Viene accettata la densità massima in allevamenti dove negli ultimi 2 anni i monitoraggi effettuati dalle autorità non hanno rilevato carenze, dove gli allevatori utilizzano guide per le buone pratiche gestionali, dove in almeno 7 gruppi consecutivi di polli successivamente controllati e provenienti dallo stesso capannone, la mortalità giornaliera è inferiore a $1\% + 0.06\%$ moltiplicato per l'età alla macellazione espressa in giorni.

ALLEGATO III riguarda i monitoraggi ed i controlli effettuati presso il macello, in questo caso è coinvolto il veterinario ufficiale per la verifica delle condizioni di benessere degli animali. Per allevamenti con densità superiore a 33 kg/m² quadri, gli animali diretti al macello devono essere accompagnati dalla documentazione che riguarda il tasso di mortalità giornaliera ed il tasso di mortalità cumulativo. Successivamente il personale del macello calcolerà il numero di arrivai morti. Tutti i dati verranno registrati assieme al veterinario competente, indicando stabilimento e capannone. Il veterinario dovrà effettuare un'ispezione post-mortem degli animali macellati, per verificare condizioni di scarso benessere come, ad esempio, livelli anomali di dermatiti da contatto, parassiti oppure malattie sistemiche, ovvero la presenza di patologie che non si potrebbero valutare se l'animale fosse in vita.

Le sanzioni sono diverse, in base al caso che si presenta; ad esempio, per il superamento della densità massima di allevamento (consentita o autorizzata) si ha una sanzione minima da 1550 euro a 9300 euro. Per una non conformità dello stabilimento alle norme o ai criteri stabiliti per densità la sanzione è da 1550 euro a 9300 euro. La violazione dell'obbligo di inviare al macello la documentazione corretta porta ad una sanzione da 570 a 9300 euro in base al tipo di densità. La rilevazione di casi di scarso benessere animale nei controlli di post-mortem comporta una sanzione da 4550 a 9300 euro.

2.4 ALLEVAMENTO DI SUINI

Le prime normative per la protezione minima dei suini da ingrasso si trovano nella Direttiva 2001/93/CE che entra in vigore solo nel marzo del 2004 (1.6), questa direttiva esprime dei concetti base che tutti gli allevamenti di suini devono rispettare, come la grandezza delle superfici libere a disposizione di ciascun suinetto, escluse scrofette dopo fecondazione e scrofe. I metri quadri variano da 0.15 ad 1 in base al peso vivo (se pari o inferiore a 10 kg fino a superiore a 110 kg). Le superfici libere totali per ciascuna scroffetta o scrofa dopo la fecondazione, invece, devono essere rispettivamente 1.64 mq o 2.25, che può aumentare del 10 % se sono presenti meno di 6 animali, se 40 o più animali possono essere ridotte del 10 %.

Devono Essere allevate in gruppi nel periodo compreso tra 4 settimane dopo la fecondazione e una settimana prima del parto. Se l'allevamento possiede massimo 10 scrofe possono essere allevate singolarmente nel medesimo periodo. Possono essere isolati soggetti aggressivi o attaccati, devono esserlo i soggetti ammalati o feriti. È vietato costruire o convertire impianti in cui le scrofe o scrofette sono tenute all'attacco, nonché il loro relativo utilizzo. L'alimentazione deve essere a sufficienza, ricca di fibra e riempitiva per evitare possibili problemi di competitività e carenza.

Nel luglio 2011 venne attuata la Direttiva 2008/120/CE (1.7) che stabilisce e modifica le norme minime per la protezione dei suini, in questo Decreto troviamo la classificazione dettagliata di suini, verro, scrofa, scroffetta, lattonzolo, suinetto, suino da ingrasso.

Vengono poi elencate le normative da rispettare per la detenzione degli animali, distinguendo tra tipologia di animale, come i verri, che si devono trovare su recinti costruiti in modo da permettere all'animale di girarsi e avere contatto uditivo, olfattivo, visivo con gli altri.

Le scrofe e le scrofette gravide devono essere allevate in luoghi provvisti di zona libera che renda agevole il parto naturale o assistito, viene specificato anche che devono essere sottoposte a trattamento contro parassiti interni ed esterni. Gli stalli devono essere provvisti di sistemi di protezione per i lattinzoli.

Per i lattinzoli, devono essere allevati in modo da non impedire l'allattamento, che viene interrotto gradualmente dopo i 28 gg di età. Solo in allevamenti muniti di sistema di pulizia e di disinfezione è possibile anticipare il tutto all'età di 21 gg.

Dove si trovano suinetti e suini all'ingrasso occorre adottare misure per evitare lotte fra di loro, ridurre i mescolamenti, viene limitata la somministrazione di tranquillanti ed è obbligatorio il consulto medico.

Si specificano, inoltre, le azioni da evitare per non arrecare dolore agli animali, come la riduzione degli incisivi, mozzamento della coda (da effettuare entro 7 gg o sotto anestesia), castrazione (entro 7 gg o con anestesia), applicazione di un anello al naso per gli allevamenti all'aperto.

I suini devono essere tenuti alla luce con intensità di almeno 40 lux per almeno 8 ore al giorno.

Successivamente venne attuato il Decreto Legislativo del 26 Ottobre 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2/12/2010 (1.8), dove si introducono norme da rispettare per la registrazione e l'identificazione del suino, ovvero classificazione (queste normative vengono applicate in qualsiasi struttura che alleva animali della famiglia dei suidi), significato di azienda (stabilimento agricolo), allevamento (un animale o un'insieme di essi che appartengono allo stesso proprietario detenuti in un'azienda), detentore (proprietario dell'animale).

Oltre a questo, stabilisce le prescrizioni minime per la registrazione e l'identificazione del suino, mezzo di identificazione (tatuaggio, marca auricolare) e dell'allevamento.

Le sanzioni che vengono applicate sono amministrative ed obbligano il pagamento di una somma da 1550 a 9296 euro che possono aumentare in caso di ripetizione della violazione.

2.5. ALLEVAMENTO DEI VITELLI

Le normative che discutono l'argomento del benessere animale negli allevamenti bovini sono diverse, modificate nel corso degli anni. Il principale è il Decreto Legislativo del Dicembre 1992 n.533 che venne pubblicato in Gazzetta Ufficiale nel 1993 (1.9). In questo decreto si trovano le norme minime per il benessere dei vitelli come i requisiti minimi che devono avere le aziende di nuova costruzione; in questo articolo (numero 3) troviamo lo spazio libero minimo che devono avere i vitelli di 150 kg di peso vivo, ovvero 1.5 metri quadrati che concede a loro di voltarsi, sdraiarsi senza impedimento. I recinti e le poste per i vitelli stabulati singolarmente o in stabulazione fissa devono essere costruiti con pareti perforate con larghezza non inferiore a 90 cm (più o meno 10%) oppure 0.80 volte l'altezza al garrese. Ricordando che queste norme non si applicano per allevamenti con meno di 6 vitelli. Le altre norme riguardano i vitelli il cui stato di salute o comportamento esige che siano isolati dal gruppo, questa pratica deve essere attuata al fine di sottoporre ad un trattamento appropriato; i vitelli devono restare con la madre ai fini dell'allattamento. Gli animali importati da Paesi terzi, devono essere accompagnati da un certificato rilasciato dall'autorità del Paese di provenienza che attesti che abbiano ricevuto un trattamento equivalente a quello accordato agli animali di origine comunitaria. Il ministero della sanità invita i veterinari competenti a verificare il rispetto e le applicazioni di questi criteri minimi.

Le sanzioni erano in lire, ovvero, il pagamento di una somma che parte da 3 milioni di lire a 18 milioni. Successivamente venne modificato con la Direttiva 97/2/CE che viene pubblicata in Gazzetta Ufficiale nel 1998 (1.10). L'articolo uno viene modificato con le seguenti prescrizioni: i vitelli di età superiore ad otto settimane non devono essere rinchiusi in recinti singoli, a meno che non ci sia un certificato veterinario che approvi lo spostamento per motivi di salute o comportamento al fine di applicare un trattamento diagnostico o terapeutico. La lunghezza dei recinti singoli è pari a quella del vitello moltiplicata per 1.1 e la larghezza deve essere almeno pari all'altezza al garrese del vitello. Non sono più permessi muri separatori ma divisori che permettano contatto visivo, olfattivo e tattile. Per i vitelli allevati in gruppo lo spazio libero per ciascun vitello deve essere almeno 1.5 metri quadrati per ogni vitello di almeno 150 kg, all'aumentare del peso aumentano anche i metri quadri fino a 1.8 per peso vivo superiore a 220 kg; perciò, i locali devono essere costruiti non solo per permettere al vitello di coricarsi, ma anche di giacere, alzarsi ed accudire sé stesso. Viene indetto

l'obbligo di controllo da parte del responsabile o detentore almeno 2 volte al giorno, per far sì che avvenga un immediato intervento per eventuali problemi. I vitelli non possono essere più legati (ad eccezione di un allevamento di gruppo, per un tempo massimo di un'ora per la somministrazione di latte e l'attacco non deve provocare lesioni). L'alimentazione viene modificata portando da 50 a 250 grammi di alimento fibroso per vitelli da 8 a 20 settimane ed il ferro somministrato con il latte deve far raggiungere un tasso di emoglobina pari a 4.5 mmol/litro. Si specifica che i vitelli devono avere a disposizione acqua fresca in ogni momento se si trovano in condizioni atmosferiche di grande calore. Viene introdotto l'obbligo di assunzione del colostro entro le prime 6 ore di vita. Queste modifiche non si applicano per aziende con meno di sei vitelli o per i vitelli mantenuti con la madre. Dal 31 dicembre 2006 le aziende non possono più tenere rinchiuso in un box nessun vitello di età superiore alle 8 settimane (al contrario delle 22/24 settimane di prima). L'ultimo decreto che ha come scopo quello di stabilire norme minime sul benessere animale e la protezione dei vitelli è il Decreto Legislativo del 7 luglio 2011 n.126, ovvero l'attuazione della direttiva 2008/119/CE (1.11). Qui troviamo l'obbligo di pulizia e di disinfettare regolarmente di recinti, attrezzature e utensili in modo da prevenire infezioni o sviluppo di organismi infettivi. I pavimenti devono essere lisci ma non sdruciolevoli per evitare lesioni. La zona in cui si coricano deve essere pulita e confortevole, obbligatoria per tutti i vitelli di età inferiore a due settimane è la lettiera. Si introduce poi l'obbligo di disporre di acqua fresca per ogni vitello a partire dalla seconda settimana di età. Ci sono poi obblighi tecnici ovvero, se si usa l'impianto di ventilazione artificiale, occorre prevedere un sistema di allarme ed un opportuno sistema di ventilazione sostitutivo, la luminosità deve essere adeguata naturale o artificiale ed essere almeno equivalente alla durata di illuminazione naturale dalle 9 alle 17. Le sanzioni sono amministrative ed obbligano al pagamento di una somma tra 1550 e 9296 euro che, nel caso di ripetizione delle violazioni, possono aumentare fino alla metà.

3. LEGGI EUROPEE SUL BENESSERE DEGLI ANIMALI DA REDDITO

La prima legge europea sulla protezione degli animali da allevamento è stata istituita nel 1976, denominata Convenzione di Strasburgo del 10/03/1976 (1.12). Si applica, perciò, sugli animali allevati o custoditi per la produzione di prodotti alimentari, lana, pelliccia o ad altri scopi agricoli; soprattutto per gli animali che si trovano in sistemi di allevamento intensivo.

Per evitare inutili sofferenze o lesioni, a causa di condizioni pessime di allevamento, cura ed alimentazione, la convenzione impone agli Stati Membri di rispettare determinate regole che riguardano alloggio, alimentazione e cure che tengano conto della specie, sviluppo, adattamento ed addomesticamento. Esse dovranno rispettare i bisogni fisiologici ed etologici come libertà di movimento, corretta illuminazione, temperatura, umidità, circolazione d'aria e corretta nutrizione che non causa sofferenze o danni inutili. Viene istituita, così, un'organizzazione delle ispezioni per gli impianti tecnici nei moderni sistemi di allevamento intensivo, creando un Comitato Permanente che sovrintende l'attuazione di questa legge europea.

Con il Trattato di Amsterdam del 1997 (1.13) gli animali vennero istituiti come “esseri senzienti”. Il protocollo all'interno del Trattato ha indetto l'obbligo legale di tenere conto del benessere degli animali, introducendo così il concetto di sofferenza negli animali definendoli capaci di percepire dolore non solo fisico ma anche psicologico.

Il trattato di Lisbona del 2008 (1.14) amplifica il concetto di “animali senzienti” aumentando il livello di protezione tenendo, conto dei nuovi riscontri scientifici. Riguarda sanità, sicurezza, protezione ambientale ed animale e dei consumatori. Interessa i settori dell'agricoltura, ma si amplifica anche, a pesca, mercato, ricerca e sviluppo, riti religiosi rispettando tradizioni e cultura.

Dobbiamo ricordare che tutte le leggi italiane sul rispetto del benessere animale, negli animali allevati, sono state applicate anche a livello europeo come la direttiva 98/58/CE, 1999/74/CE (GALLINE OVAIOLE), 2008/119/CE (VITELLI), 2008/120/CE (SUINI).

3.1 WELFARE QUALITY ASSESSMENT PROTOCOL

Il Welfare Quality (1.17) è un protocollo europeo che individua e riporta i parametri di misurazione del benessere animale nelle varie tipologie di allevamento. Si basa sull'interazione tra benessere animale e qualità degli alimenti. È basato su delle ricerche effettuate da 44 istituti ed università, iniziate nel 2004 e finite nel 2009. I primi risultati portarono alla creazione di tre protocolli per la misurazione e la classificazione del benessere degli animali in allevamento quali: suini, bovini e polli. Le rilevazioni scientifiche portano alla classificazione dei criteri da “scarso” ad “eccellente” ed alla definizione di quattro principi di benessere “*good housing, good feeding, good health, appropriate behaviour*”. Questi sistemi di valutazione aiutano gli allevatori ed i responsabili della macellazione a valutare lo stato di benessere e, di conseguenza, identificare gli aspetti di possibile miglioramento nell'allevamento, così da raggiungere i livelli previsti dalle certificazioni per garantire elevati standard ai consumatori finali. Perciò gli allevatori entrano a far parte di un mercato maggiormente qualificato ed i consumatori sono sempre aggiornati sul corretto status di benessere dell'animale allevato.

3.2 SISTEMI DI VALUTAZIONE

Dopo una serie di incontri con i consumatori, i rappresentanti dei diversi settori ed i ricercatori, si sono definiti 4 principi di benessere: corretta alimentazione, adeguata stabulazione, buona salute e comportamento adeguato. Nascono così 12 criteri di benessere per 7 categorie di animali allevati (vacche da latte, vitelloni, vitelli carne bianca, scrofe, suini da ingrasso, polli, galline ovaiole), testati su 700 allevamenti europei e dell'America del sud. I criteri vengono valutati grazie a dei parametri, essi devono rispecchiare i criteri stessi ed essere facilmente misurabili da chiunque, di conseguenza applicabili in tutte le condizioni di allevamento (perciò misurazioni e direttamente applicabili all'animale o alle strutture). Un esempio possono essere le lesioni, che identificano le condizioni dell'animale, oppure il soddisfacimento delle richieste idriche che viene misurato grazie alla presenza di punti di abbeverata. Perciò i parametri di valutazione dei criteri devono rispettare la validità, la ripetibilità e l'applicabilità del metodo.

I criteri poi verranno riportati in “schemi di valutazione” che verranno analizzati per definire gli eventuali miglioramenti applicabili all'azienda o al management.

I 12 criteri di base sono:

1. la dieta deve essere sufficiente e adeguata. Gli animali non devono subire digiuno o carenze.
2. Deve esserci sufficiente disposizione di acqua e facilmente accessibile.
3. Devono essere presenti aree di riposo confortevoli.
4. Gli animali non devono avere troppo caldo o troppo freddo.
5. Deve esserci spazio a sufficienza per consentire agli animali di potersi muovere liberamente.
6. Gli animali devono essere privi di lesioni fisiche.
7. Gli allevatori devono mantenere standard di igiene e cura elevati per evitare l'aumento di malattie fra gli animali presenti.
8. Non deve esistere dolore indotto dovuto alla gestione, alla movimentazione, alla macellazione o a procedure chirurgiche inappropriate (es. castrazione, decornazione).
9. Gli animali devono essere in grado di esprimere comportamenti normali e sociali.
10. Per gli animali dovrebbe essere possibile esprimere atteggiamenti naturali specifici per la specie.
11. Chi ha il compito di accudire gli animali dovrebbe incoraggiare buoni rapporti uomo-animale.
12. Emozioni negative quali paura, sofferenza, frustrazione o apatia devono essere evitate. Emozioni positive come sicurezza e appagamento devono essere promosse.

4. LEGGI EUROPEE SUL BENESSERE ANIMALE DURANTE I TRASPORTI E L'ABBATTIMENTO

4.1 TRASPORTO

Il regolamento (CE) N. 1/2005 del Consiglio (1.15) riguarda la protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive precedentemente approvate (64/432 e 93/119). Questo regolamento disciplina il trasporto degli animali vertebrati vivi all'interno dell'Unione Europea, per evitare agli animali lesioni sofferenze e assicurare condizioni conformi alle loro esigenze di benessere. Il regolamento rafforza le altre direttive indicando gli operatori e le rispettive responsabilità, introducendo modalità più severe di autorizzazione e controllo, definendo regole più ristrette sul trasporto. Dobbiamo ricordare che il regolamento non si applica al trasporto di animali se non in relazione con un'attività economica e per un trasporto verso cliniche o in provenienza da esse.

Il regolamento si divide in:

AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI per tutti i percorsi superiori a 65 km i trasportatori devono tenere con loro un'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente. Per ottenere questa autorizzazione il richiedente deve dimostrare di disporre di personale, attrezzature e procedure operative sufficienti e appropriate. Per viaggi superiori a 8 ore il richiedente deve fornire documentazione come certificati di idoneità dei conducenti, certificati di omologazione dei mezzi, informazioni sui mezzi impiegati, piani di emergenza e l'utilizzazione di un sistema di navigazione satellitare. Le autorizzazioni hanno validità di 5 anni e sono accessibili dalle autorità degli Stati membri. Se il viaggio viene effettuato tra più stati membri è obbligatoria la documentazione che riguarda anche l'identificazione degli animali e delle persone, luoghi di appartenenza e di destinazione, i vari controlli effettuati nei momenti di trasporto. Possono venire effettuati controlli veterinari che dovranno verificare lo stato degli animali, la loro idoneità ed il benessere.

REGOLE E TECNICHE PER IL TRASPORTO: le normative riguardano i trasporti superiori alle 8 ore, sono più restrittive ed interessano sia i veicoli che gli animali. Il regolamento prevede una attrezzatura di migliore qualità nei mezzi di trasporto come un dispositivo per la regolazione della temperatura, l'abbeveraggio e il miglioramento delle

condizioni di trasporto a bordo delle navi. Viene poi vietato il trasporto di certi animali come, quelli giovanissimi (vitelli di meno di 10 giorni, suini di meno di 3 settimane, agnelli di meno di una settimana) tranne se il percorso è inferiore di 100 km. Si vieta poi il trasporto di animali gravidi all'ultimo stadio di gestazione o durante la settimana successiva al parto. Vengono poi migliorate le condizioni di trasporto per i cavalli, trasporti di lunga durata, introducendo stalli individuali. Vengono divise le durate del trasporto in base al tipo di animale, gli animali non svezzati ovvero che ricevono un'alimentazione latte hanno 9 ore di viaggio con un'ora di riposo per la bevaggio obbligatoria e successive 9 ore massimo, i suini possono viaggiare per 24 ore qualora sia presente la bevaggio in modo continuo, i cavalli possono essere trasportati per massimo 24 ore con abbeveraggio ogni 8; bovini, ovini e caprini hanno massimo 14 ore di viaggio con successiva ora di riposo. Le sequenze possono essere ripetute se gli animali vengono scaricati, nutriti, abbeverati e lasciati a riposo per almeno 24 ore. Durante le operazioni di carico e scarico deve essere assicurata un'illuminazione appropriata, devono essere evitati l'uso di strumenti che trasmettono scariche elettriche, pungoli o strumenti con estremità aguzze, l'ostruzione del passaggio, il sollevamento ed il trascinamento degli animali causando loro dolore e sofferenza. Se gli animali devono essere legati devono essere in grado di coricarsi mangiare e bere utilizzando corde che evitino strangolamenti o lesioni permanenti.

La densità di carico durante un trasporto stradale si divide per specie, per i cavalli varia da un metro quadro a 1,7 in base alla grandezza, all'età e alla durata del viaggio.

CATEGORIA	SPAZIO MINIMO RICHIESTO
Cavalli adulti	1,75 m ² (0,7 x 2,5 m)
Cavalli giovani (6-24 mesi; per viaggi di durata non superiore a 48 ore)	1,2 m ² (0,6 x 2 m)
Cavalli giovani (6-24 mesi; per viaggi di durata superiore a 48 ore)	2,4 m ² (1,2 x 2 m)
Pony (altezza inferiore a 144 cm)	1 m ² (0,6 x 1,8 m)
Puledri (0-6 mesi)	1,4 m ² (1 x 1,4 m)

Per i bovini la superficie per animale varia da 0,3 a 1,6 metri quadri in base al peso approssimativo da 50 a 700 kg.

CATEGORIA	PESO INDICATIVO	SPAZIO MINIMO PREVISTO
Vitelli d'allevamento	50 kg	0,30-0,40 m ²
Vitelli medi	110 kg	0,40-0,70 m ²
Vitelli pesanti	200 kg	0,70-0,95 m ²
Bovini medi	325 kg	0,95-1,30 m ²
Bovini di grandi dimensioni	550 kg	1,30-1,60 m ²
Bovini di grandissime dimensioni	>700 kg	>1,60 m ²

Per gli ovi-caprini la superficie a metro quadro varia da 0,20 a 0,40 in base al peso in chilogrammi come di seguito riportato:

PESO DELL'ANIMALE	SPAZIO MINIMO PREVISTO
20/30 kg	0,24/0,265 m ²
30/40 kg	0,265/0,290 m ²
40/50 kg	0,290/0,315 m ²
50/60 kg	0,315/0,34 m ²
60/70 kg	0,34/0,39 m ²

Per i suini, allo scopo di soddisfare questi requisiti minimi durante il trasporto la densità di carico di animali del peso di 100 kg non dovrebbe essere superiore a 235 kg/m².

Per il pollame la superficie minima è espressa in centimetri quadri e varia da 21 a 200 a seconda della categoria e peso come di seguito:

CATEGORIA	SPAZIO MINIMO PREVISTO
Pulcini di un giorno 21-25 cm	2 per pulcino

Volatili di peso inferiore a 1,6 kg	180-200 cm ² /kg
Volatili di peso compreso fra 1,6 e 3 kg	160 cm ² /kg
Volatili di peso compreso fra 3 e 5 kg	115 cm ² /kg
Volatili di peso superiore a 5 kg	105 cm ² /kg

4.2 ABBATTIMENTO

Il Regolamento n. 1099/2009 CE (1.16) del Consiglio è l'ultimo regolamento approvato relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento. Viene applicato a decorrere dal 1° gennaio 2013 e sostituisce la direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento. Interessa gli animali abbattuti per la produzione di alimenti, lana, pelli, pellicce, per l'abbattimento di emergenza (specificando le regole applicabili) ed in caso di malattie contagiose. Il regolamento non si applica per gli animali abbattuti durante ricerche scientifiche, attività venatorie, eventi culturali o sportivi, durante una pratica veterinaria o per consumo personale di volatili e conigli. Vengono toccati diversi aspetti come il benessere durante le procedure operative standard durante la loro macellazione (insieme di istruzioni per raggiungere un'uniformità di esecuzione in relazione ad una norma specifica). In tale contesto ogni operatore ha il compito di applicare tali procedure riducendo al minimo dolore, ansia e sofferenza. Vengono valutate le riduzioni con indicatori basati sugli animali stessi come, ad esempio, valutando l'animale stordito che non deve presentare segni di coscienza prima della macellazione. Troviamo poi una parte che riguarda il miglioramento della competenza del personale, gli operatori hanno l'obbligo di designare un responsabile del benessere il cui compito è quello di controllare il rispetto delle disposizioni del regolamento, è inoltre in grado di rilasciare un certificato di idoneità relativa al benessere. È presente una deroga la quale ne beneficiano i macelli di piccole dimensioni. Vengono elencati i metodi di stordimento con le regole ed il contesto di utilizzo. Per le lotte contro le malattie contagiose vengono indetti piani di emergenza che precisano le modalità per garantire il benessere durante la macellazione, il controllo e la pianificazione delle misure di abbattimento. Ci sono deroghe in casi in cui la malattia può compromettere la salute umana.

5. CONCLUSIONI

Guardando a come è evoluto nel tempo il concetto di benessere e maltrattamento degli animali, va in primis osservato come le condizioni degli animali da reddito siano effettivamente migliorate negli anni. Le leggi o delle normative specifiche in materia negli anni si sono infatti evolute allo scopo di garantire sempre migliori condizioni di benessere degli animali in allevamento. Il settore, in Italia, risulta per ora ancora carente di normativa specifica per i bovini adulti, sia da carne che da latte, anche se esistono protocolli Europei ben definiti, soprattutto nell'ambito della produzione del latte, per la valutazione del benessere in allevamento (Welfare quality assessment protocol).

L'UE ha emanato diverse normative sul benessere e sul maltrattamento, che ogni stato membro deve applicare e può modificare aumentando i criteri ma non abbassandoli. Queste specificano le norme che devono essere applicate per molti allevamenti come galline ovaiole, vitelli, polli e suini. L'Italia ha approvato ed applicato queste leggi, rendendole più complete. Troviamo anche normative peculiari per il trasporto e l'abbattimento, perché con gli anni abbiamo compreso che è fondamentale mantenere il benessere anche in questi due momenti, dove l'animale non deve subire maltrattamenti e stress per evitare successivi problemi nelle carcasse.

Il rispetto di queste norme che implicano la corretta alimentazione, il monitoraggio generale degli animali, la salvaguardia della salute, il rispetto dei bisogni primari e del comportamento naturale di ogni specie e l'utilizzo di aree correttamente sviluppate, danno un effetto positivo nell'animale e nelle produzioni portando ad un aumento delle performance e della qualità della produzione, evitando alcuni problemi di salute e di conseguenza spese extra per gli allevatori, riducendo la mortalità e l'infertilità negli allevamenti e le competitività tra animali e di conseguenza abbassando le possibili lesioni causate da ciò.

BIBLIOGRAFIA

- (1). Ruth H. *Animal Machines*. Londra: Stuart e London, 1964
- (2). F.W. Rogers B. ed il Technical Committee to Enquire into the Welfare of Animals kept under Intensive Livestock Husbandry Systems. *Report of the technical Committee to enquire into Welfare of animals kept under intensive livestock husbandry systems*. Londra: House of Commons, 1965.
- (3.) Hughes, B.O. *In Proceedings of the Fifth European Poultry Conference* . Malta: Attard 1976
- (4.) J. F. Hurnik, *Animal Welfare: Ethical Aspects and Practical Considerations*. Canada: Department of Animal and Poultry Science, University of Guelph, Guelph. Ontario N1G 2W1 1988.
- (5.) D.M. Broom, K.G. Johnson *Stress and Animal Welfare* Londra: Springer Science & Business Media, 1993.
- (6.) D. Fraser, D. M. Weary, E.A. Pajor, B.N. Milligan, *A Scientific Conception of Animal Welfare that Reflects Ethical Concerns* Articolo pubblicato nel 1997 University of British Columbia.
- (7.) M.A.G. Von Keyserlingk, J Rushen, A.M. de Passillè, D.M. Weary, *The welfare of dairy cattle—Key concepts and the role of science*. Articolo pubblicato da Journal of Dairy Science, 2009
- (8.) D. Faser, *Understanding animal welfare*. Articolo pubblicato da Acta Veterinaria Scandinavica, 2008.

SITOGRAFIA

- 1.1 <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1913-06-12:611>
- 1.2 <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-07-20:189>
- 1.3 <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/04/24/001G0202/sg>
- 1.4 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2006-05-15&atto.codiceRedazionale=06A04559&elenco30giorni=false
- 1.5 <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2010/11/05/010G0198/sg>
- 1.6 <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-07-07:1221vig>
- ≡
- 1.7 <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2011/08/02/011G0164/sg>
- 1.8 <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2010/12/02/282/sg/pdf>
- 1.9 <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1993/01/11/093G0017/sg>
- 1.10 <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1998/09/25/098G0384/sg>

- 1.11 <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2011/08/04/011G0166/sg#:~:text=Il%20presente%20decreto%20stabilisce%20i,%27allevamento%20e%20l%27ingrasso.>
- 1.12 https://presidenza.governo.it/USRI/ufficio_studi/normativa/L.%2014%20ottobre%201985.%20n.%20623.pdf
- 1.13 <https://presidenza.governo.it/usri/confessioni/normativa%20europea/Trattato%20di%20Amsterdam.doc.pdf>
- 1.14 <https://www.europarl.europa.eu/italy/it/scoprire-l-europa/il-trattato-di-lisbona#:~:text=Il%20Trattato%20di%20Lisbona%2C%20entrato.all%27allargamento%20dell%27UE.>
- 1.15 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02005R0001-20191214&from=EN>
- 1.16 https://presidenza.governo.it/USRI/ufficio_studi/normativa/1099%20del%202009.pdf
- 1.17 <http://www.welfarequality.net/en-us/home/>